



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 17.12.2025

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE QUALE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 16 del CCNL 2019/2021 dispone che: *"Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*
 - *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;*
 - *responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
 - *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*
- 2. *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*
 1. *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
 2. *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area";

- l'art. 19, comma 1, del CCNL stipulato il 16.11.2022 testualmente recita: "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL";
- l'art. 17 del C.C.N.L. stipulato il 16.11.2022 testualmente recita al comma 2 "L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione" ed al comma 4 "Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento";

CONSIDERATO che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 7 del 13.01.2025 ha definito la struttura organizzativa dell'ente;
- con deliberazione n. 72 del 5.09.2025 ha approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 50, comma 2, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

VISTO l'art. 109, comma 1 e 2, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 ai sensi del quale: "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati in programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco della Giunta o dell'Assessore di riferimento. 2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva, l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

COMUNE DI FALOPPIO

Via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio (Como) • Tel. 031.98.61.00 • Cf./P.iva 00457290138 •
comune.faloppio@pec.provincia.como.it • www.comune.faloppio.co.it • segreteria@comune.faloppio.co.it



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

RILEVATO che questo Comune è privo di figure dirigenziali;

DATO ATTO che all'interno della struttura organizzativa del Comune di Faloppio è prevista l'Area di responsabilità "Tecnica" che comprende i seguenti servizi:

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio Tecnico;
- Urbanistica e assetto del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare;
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- Rifiuti;
- Servizio idrico integrato;
- Viabilità e infrastrutture stradali;
- Fonti energetiche;

RICORDATO che con decreto del Sindaco n. 12 del 26.05.2025 è stato conferito all'Arch. Fasana Elisabetta l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica sino al 31.05.2028;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 483/79 del 7.11.2025 la dipendente suddetta è stata autorizzata al trasferimento definitivo per mobilità volontaria presso il Comune di Solbiate con Cagno, ai sensi dell'art. 30 - comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, a decorrere dal 16 dicembre 2025 (ultimo giorno di servizio presso il Comune di Faloppio 15.12.2025);

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 12.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione da sottoscrivere con il Comune di Solbiate con Cagno per l'utilizzo congiunto di risorse umane e specificatamente il personale individuato nell'Arch. Fasana opererà per 18 (diciotto) ore nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo di 36 ore/sett. che svolge presso l'Ente di appartenenza e per 18 (diciotto) ore nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo di 36 ore/sett. presso il Comune di Faloppio;

VISTO l'art. 23 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 ad oggetto "*Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione*" che testualmente si riporta:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018"

CONSIDERATO che l'Arch. Elisabetta Fasana, dipendente del Comune di Solbiate con Cagno, in forza dei predetti atti, a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di Funzionario Tecnico, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, è in possesso dei requisiti e della professionalità necessaria per il conferimento della responsabilità dell'Area Tecnica del Comune di Faloppio;

RITENUTO di poter affidare la responsabilità dell'Area Tecnica con la relativa posizione di elevata qualificazione e con le annesse responsabilità gestionali e competenza ad adottare anche gli atti a rilevanza esterna, attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, mantenendo la retribuzione di posizione in essere al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATA l'importanza delle funzioni assegnate e l'impatto strategico, anche verso l'esterno, in funzione degli obiettivi di mandato;

DECRETA

1. Di prendere atto della cessazione anticipata del decreto sindacale n. 12 del 26.05.2025 per effetto del trasferimento della dipendente destinataria dell'incarico di elevata qualificazione oggetto del decreto medesimo;
2. Di **NOMINARE** la dipendente del Comune di Solbiate con Cagno, Arch. Elisabetta Fasana, in servizio presso questo Comune in forza della convenzione di cui in premessa, quale Responsabile dell'Area Tecnica a decorrere dal 16.12.2025 e sino al 31.01.2026, salvo disposizioni organizzative o revoca nei casi disciplinati dalla normativa contrattuale vigente e dal Regolamento;
3. Di **CONFERIRE** al soggetto di cui al punto precedente:
 - ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità di tutti i servizi propri dell'Area Tecnica;



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

-
- tutte le funzioni di cui all'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - l'incarico di elevata qualificazione e la retribuzione di posizione di cui all'art. 16 del C.C.N.L. 16.11.2022, quest'ultima determinata applicando i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, ammontante a € 11.940,00/annue lorde per tredici mensilità, alla quale si aggiunge la retribuzione di risultato, previa valutazione annuale dei risultati che, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa, ridotta del 50%;
4. Di DARE ATTO che la retribuzione di posizione di cui al precedente punto è soggetta a rideterminazione almeno nei seguenti casi:
- sostituzione temporanea di altro personale, titolare di posizione organizzativa;
 - annualmente in occasione dell'approvazione del P.I.A.O. e/o del PEG, con assegnazione delle risorse finanziarie e umane;
5. Di STABILIRE inoltre che:
- l'incarico potrà essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
 - il responsabile, nel rispetto degli indirizzi fondamentali e delle direttive dell'organo politico, provvederà alla organizzazione del settore, assegnando compiti e funzioni secondo criteri di competenza professionale;

DISPONE

la trasmissione del presente Decreto al soggetto nominato e al responsabile del settore finanziario per gli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO

Giuseppe Prestinari

